

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 73° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 4 gennaio 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 27 dicembre 2018, n. 25.

Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano pag. 2

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 26.

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24 pag. 6

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019 pag. 8

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 28.

Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 pag. 10

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 28.

Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia
e la riqualificazione del patrimonio edilizio*

1. All'articolo 70, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16

1. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, la parola "2018" è sostituita dalla parola "2019".

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente: CORDARO

N.B. LE NOTE ALLA LEGGE SARANNO PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 477

«Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente (Cordaro) il 24 dicembre 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 24 dicembre 2018.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 71 del 27 dicembre 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 71 del 27 dicembre 2018.

Relatore: Alfio Papale.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 92 del 27-28 dicembre 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 92 del 27-28 dicembre 2018.

(2018.52.3521)048

LEGGE 17 marzo 2016, n. 3.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.

Art. 70

Proroga dei termini in materia di interventi di edilizia agevolata.

1. All'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2018".

LEGGE 7 maggio 2015, n. 9.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale

Art. 93.

Proroga dei termini per gli interventi di ampliamento e rinnovamento del patrimonio edilizio

1. All'articolo 72, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2016".

LEGGE 12 agosto 2014, n. 21.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.

Legge di stabilità regionale'.

Disposizioni varie.

Art. 72.

Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata

1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.
2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.
3. All'articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 le parole "30 giugno 2014" e "dall'1 luglio 2014" sono rispettivamente sostituite dalle parole "31 dicembre 2015." e "dall'1 gennaio 2016.".
4. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole "ad uso residenziale" aggiungere le parole "o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico.". I lavori di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, possono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio, rimanendo a carico del mutuatario gli interessi che gravano per il tempo superiore ai 24 mesi stabiliti per il preammortamento. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, aggiungere le parole "Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2.".
5. Il termine per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, è prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2015.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai programmi di edilizia agevolata e convenzionata ammessi a finanziamento a decorrere dall'1 gennaio 2000

LEGGE 11 agosto 2017, n. 16.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.

Art. 49.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo la parola "realizzati" sopprimere le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge".

2. Per i permessi a costruire rilasciati prima della pubblicazione della legge regionale n. 16/2016, per i quali sono stati già comunicati l'inizio dei lavori, il termine di ultimazione degli stessi è prorogato fino al 31 dicembre 2017. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale n. 16/2016, aggiungere il seguente: "Art. 21 bis – 1. Limitatamente agli interventi sostitutivi disposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli Organi istituzionali di governo dell'ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale).".

3. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2016, dopo le parole "si applicano ai volumi principali e" sopprimere la parola "non".

LEGGE 8 maggio 2018, n. 8.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale

Art. 33. Abrogazioni e modifiche di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la garanzia solidale di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, anche in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

2. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 la parola "2017" è sostituita dalla parola "2018".

3. All'articolo 8 della legge regionale del 9 maggio 2017 n. 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. La somma risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 ha natura di finanziamento, nelle forme previste dalla normativa civilistica e di settore, con applicazione, in ragione dell'effettivo utilizzo, di un tasso di interesse annuo pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread su base negoziale comunque non superiore allo 0,10 per cento.".

4. All'articolo 16 della legge regionale n. 16/2017, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2018, in 339.767,59 euro per consentire l'erogazione della seconda annualità, per l'esercizio finanziario 2019, in 442.822,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 in 442.188,33 euro per il finanziamento della terza annualità in favore di coloro che hanno beneficiato della borsa di studio rispettivamente per la prima e per la seconda annualità.".

5. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, finanziate per l'anno 2017, possono essere realizzate e rendicontate entro il 30 giugno 2018. 6. All'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole "nonché le successive modifiche finanziarie e di merito" sono soppresse; b) dopo il comma 3 è inserito il

seguinte: “3 bis. Le successive proposte di modifica finanziarie e di merito relative agli Obiettivi Tematici dei programmi operativi dei Fondi Strutturali d’Investimento Europei (Fondi SIE) o dei settori strategici di intervento degli strumenti attuativi della Politica Unitaria di Coesione sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione ‘Bilancio’ e della Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea, da rendersi nel termine di venti giorni dall’assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana. Nel caso in cui il parere non sia reso nel termine previsto, la Giunta ne prescinde. In caso di mancato accoglimento delle indicazioni contenute nel parere, la Giunta regionale fornisce adeguata motivazione scritta e ne dà comunicazione all’Assemblea regionale siciliana.”.